# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1514)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VETTORI, CENGARLE, SANTALCO, TAVIANI, FERRARI-AGGRADI, ZACCAGNINI, ACCILI, CODAZZI, GIUST, FALLUCCHI, PASTORINO, BOGGIO, RUFFINO, PAVAN, SAPORITO, CUMINETTI, BALDI, DEGOLA e VENTURI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1985**

## Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dal 9 marzo 1984 i senatori Buffoni, Bozzello Verole e Garibaldi hanno presentato alla Presidenza (atto Senato n. 567) un disegno di legge concernente la estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania.

Il contenuto e le motivazioni di tale disegno di legge meritano particolare e certamente irripetibile attenzione nell'anno 1985, nel quale si celebra, con il quarantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale, la liberazione dell'Europa e quindi dell'Italia dall'incubo di una lunga tirannide, già causa di sofferenze, lutti, distruzioni e lacerazioni.

Tale coincidenza temporale ed analoghe intenzioni sono espresse anche dal disegno di legge (atto Senato n. 1454) presentato alla Presidenza il 30 luglio 1985 dai senatori Saragat, Pertini, Schietroma, Fabbri, Pagani Maurizio, Sclavi, Franza, Riva Dino, Baldi, Saporito, Santalco, Beorchia, Bastianini, Fontanari, Bozzello Verole e Panigazzi, recante in parte analoghe proposte con il titolo: « Provvidenze a favore dei beneficiari del diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-45 (legge 16 marzo 1983, n. 75) ».

La relazione al disegno di legge n. 567 dei senatori Buffoni, Bozzello Verole e Garibaldi appare argomentata e completa ed è pertanto doveroso riportarla integralmente:

« ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 agosto 1980, n. 434, il Parlamento ha inteso onorare:

con una promozione onorifica al grado superiore, gli ufficiali ed i sottufficiali in congedo che hanno partecipato alla guerra

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

di liberazione rivestendo per almeno tre mesi una qualifica gerarchica partigiana (articolo 1) od abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione (articolo 4);

con il conferimento onorifico del corrispondente grado dell'Esercito, i partigiani combattenti che hanno esercitato per almeno tre mesi funzioni di comando (articolo 2);

con una promozione o conferimento di grado, i partigiani caduti o dispersi in combattimento, deceduti per cause dipendenti dalla guerra di liberazione, mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano, deportati od imprigionati in conseguenza di attività partigiana (articolo 5).

Nella comprensibile e giustificata ansia di condurre a sollecita realizzazione questo sia pure tardivo riconoscimento ad alto contenuto morale e patriottico sono rimasti, a suo tempo, in ombra altre categorie di militari ed alcuni settori partigiani che, pure avendo molto bene meritato, si sono visti ingiustificatamente esclusi dalla promozione onorifica al grado superiore o dal sia pure onorifico conferimento del corrispondente grado dell'Esercito.

Per porre doverosamente rimedio a tali gravi omissioni certamente involontarie e provocate dalla conclamata necessità di pervenire a sollecita conclusione della nobile iniziativa, consideriamo doveroso proporre all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge di cui illustriamo, sia pure in brevi termini, contenuto e finalità intesi a colmare una grave lacuna ed eliminare inammissibili omissioni.

Confermiamo in pieno le finalità altamente patriottiche e l'indiscutibile fondamento storico della iniziativa parlamentare che sfociò nella promulgazione della citata legge 8 agosto 1980, n. 434, ed è in base a tali princìpi che riteniamo di dovere evidenziare quanto segue.

Per quanto concerne l'articolo 1 della proposta è stato detto, e con ragione, che le centinaia di migliaia di militari italiani deportati nei *Läger* nazisti dopo l'8 settembre 1943 (denominati « internati militari italiani » - IMI) hanno fatto sostanzialmente ed integralmente parte della massa di volontari che, dopo la caduta del fascismo, assunsero, senza esitazione di sorta, posizione in difesa della libertà e della dignità umana.

Gli IMI, pur sollecitati con autorità e spesso con ogni forma di lusinghe alternate a manifestazioni di crudele violenza e di feroce prevaricazione, rinunciarono, salvo qualche isolata e squallida eccezione dettata sempre da basso interesse e furbesche riserve mentali, alla liberazione offerta loro in cambio dell'adesione alla Repubblica sociale italiana, rifiutarono la benchè minima forma di collaborazione volontaria con nazisti e fascisti, preferendo marcire nei *Läger* pur in condizioni disperate al limite delle facoltà umane, e costituirono, per unanime riconoscimento anche da parte degli stessi carcerieri, una dolorosa spina nel fianco dei fascisti, cui non riusciva di nascondere il loro imbarazzo di fronte a quelle imponenti masse di dissenzienti, e nel fianco dei nazisti, che si vedevano costretti a distogliere consistenti reparti di truppe dalle linee di combattimento per custodire quella massa di turbolenti e testardi internati militari italiani. Ed è per queste circostanze che il Parlamento, con consapevole manifestazione di larga maggioranza, votò la legge 1° dicembre 1977, n. 907, con la quale veniva conferito il distintivo di onore di « volontari della libertà » al personale militare deportato nei *Läger* che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica sociale durante la resistenza. Se a tale provvedimento si è giunti, dopo l'altro che conferiva agli ex IMI la croce al merito di guerra, sembra logico e giusto che, a completare il riconoscimento del sacrificio di questi prodi soldati, protagonisti della più dura resistenza passiva, intervenga la concessione della promozione, a titolo onorifico, al grado superiore nella posizione di congedo al pari dei colleghi che ebbero l'onore e la fortuna di contribuire alla conquista della libertà impugnando le armi.

Per quanto concerne l'articolo 2, si fa presente che diverso ma egualmente fondato è il ragionamento da tenere per i militari che, sfuggiti alla cattura da parte dei nazisti od

evasi da luoghi di detenzione, si sono trovati in territorio nazionale od estero e, volendo proseguire la lotta ordinata dal legittimo Governo italiano, si sono arruolati come semplici partigiani italiani o stranieri (vedi ad esempio i partigiani jugoslavi, albanesi, eccetera) dove non era certamente possibile ottenere qualifiche gerarchiche od essere investiti di autorità di comando.

Infine, non sembra possano essere trascurati i casi di militari che, durante azioni di combattimento nelle file partigiane, siano stati protagonisti di atti di eroismo successivamente premiati con promozione od avanzamento o con medaglie al valore militare per meriti partigiani. Sembra giusto che detti militari vengano compresi nelle categorie previste dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1980, n. 434, perchè anche essi, al pari dei caduti, dei dispersi, dei feriti, dei deportati, eccetera, possono non avere avuto la possibilità di coprire il periodo minimo di comando ma avere, in breve ma intenso volgere di tempo, compiuto atti estremamente rilevanti, supplendo con il loro eroico comportamento alla formale durata del periodo di comando.

Onorevoli colleghi, riteniamo che con il presente disegno di legge, che non peserà minimamente sul bilancio dello Stato ma che, per contro, viene a completare il disposto della legge 8 agosto 1980, n. 434, si compia, a 35 anni dalla fine della guerra, un'opera di doveroso riconoscimento verso i figli migliori della nostra patria che, senza clamorose rivendicazioni, attendono con fiducia che venga completamente riconosciuta la loro equiparazione ai fratelli cui fu risparmiata dalla sorte l'onta della cattività e che ebbero la buona ventura di combattere in armi fino alla completa conquista della libertà ».

Questa la relazione in premessa: alla medesima si associa e si richiama il presente disegno di legge, che intende rafforzare e sollecitare le iniziative di cui agli atti Senato 567 e 1454, proponendo normative specifiche per il riconoscimento onorifico a categorie sinora trascurate, composte di cittadini che hanno bene meritato e diversamente indotti a delusa autoemarginazione.

Tale riconoscimento, largamente atteso ed auspicato, è sicuramente condiviso da vasti strati di opinione a conoscenza, anche per le rievocazioni storiche del quarantennio, della situazione bene espressa nella relazione dei senatori Buffoni, Bozzello Verole e Garibaldi.

Il trascorrere del tempo ha ridotto e quotidianamente riduce il numero dei potenziali beneficiari superstiti, ormai in età abbastanza avanzata da escludere presunzione di pure legittimi sentimentalismi, di rivendicazioni e specialmente di ricerca di vantaggi economici o di carriera.

Per quanto riguarda, in particolare, gli ex internati militari italiani in Germania, cui la sorte ha negato sia il trattamento di prigionieri di guerra, sia il riconoscimento come deportati, considerati all'articolo 1, è appena il caso di rammentare come la esplicita resistenza volontaria sia stata da essi, specialmente se ufficiali, quotidianamente rinnovata, con sicuro disagio ed incalcolabile pericolo, di fronte alla permanente proposta di collaborazione od anche di semplice adesione agli invasori dell'Italia.

Scopo aggiuntivo, ma non secondario, della formulazione del presente disegno di legge è quello della ricerca di una perequazione di trattamento all'interno delle stesse categorie di beneficiari, tutti ormai nella posizione di congedo, per il riconoscimento a titolo onorifico, che esclude impiego, funzioni, interferenze con altro personale ex militare ed esclude benefici economici e di quiescenza e quindi oneri a carico dello Stato.

Poichè l'internamento è considerato come tre campagne di guerra e dà diritto alla croce al merito, con l'ultimo comma dell'articolo 1 si ritiene giusto equipararlo alla partecipazione ad una azione di guerra ai fini del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, sia pure limitatamente ai soggetti già in possesso degli altri requisiti di legge per il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale.

La concessione della croce al merito di guerra costituisce infatti il più valido titolo

per il riconoscimento della partecipazione ad azioni di guerra anche secondo il regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205 (articoli 3 ed 8).

Le motivazioni dell'articolo 2, che viene riproposto nella stessa forma di cui all'atto Senato n. 567, appaiono chiare dalla relazione all'atto stesso, riportata all'inizio della presente.

La formulazione dell'articolo 3 del presente disegno di legge considera il beneficio di una promozione a titolo onorifico in modo articolato per ragioni di equità ed opportunità nei confronti di altri ex militari che da tempo, sia pure nella posizione di congedo, rivestono un grado uguale o superiore unicamente per effetto di anzianità o per l'iscrizione nel ruolo d'onore, spesso con il solo servizio di prima nomina ed in tempo di pace, piuttosto che attraverso anni di obbediente servizio in reparti mobilitati, prolungato da anni di internamento con sofferenze e disagi tangibilmente evidenziati anche dal numero di coloro che non tornarono in patria.

Le precisazioni contenute nel presente disegno di legge rispetto alle proposte già all'attenzione del Parlamento sembrano costituire una equa definizione dei riconoscimenti onorifici proposti; consentono così ai presentatori di raccomandarne la piena approvazione, ma specialmente una sollecita trattazione, affinchè le meritevoli intenzioni divengano legge dello Stato entro l'anno delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della nascita della nuova Italia, cui hanno certo contribuito anche i destinatari del sia pur tardivo riconoscimento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il beneficio di una promozione onorifica al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni o dagli avanzamenti conseguiti per diritto, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonchè ai graduati in servizio continuativo, già internati militari italiani in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di « volontario della libertà » ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

Agli stessi, purchè in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 67, per il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale, sono riconosciuti i requisiti di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo (partecipazione ad azioni di guerra).

### Art. 2.

I benefici di cui all'articolo precedente sono estesi, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

2) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozioni o avanzamenti per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Art. 3.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1980, n. 434, le promozioni onorifiche di cui agli articoli precedenti non sono computabili ai fini della quiescenza.

Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, il « primo capitano » dell'Esercito è considerato « maggiore » e tutte le qualifiche di grado già conferite o conseguibili per diritto nelle varie armi, corpi e servizi sono equiparate al grado superiore.

Le promozioni onorifiche di cui alla presente legge sono disposte con decreti del Ministro della difesa, su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari di appartenenza entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.